

OGGETTO: Ordinanza riguardante gli obblighi per i proprietari e/o detentori di cani.

IL SINDACO

CONSIDERATA la necessità di richiamare i cittadini al doveroso rispetto per l'ambiente, l'igiene pubblica e per i diritti degli animali;

RITENUTO che il maltrattamento e l'abbandono di animali contrasti con il corrente senso del rispetto verso gli stessi e con i loro diritti;

VISTA la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

PRESO ATTO delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide di cani sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago;

VERIFICATO che specialmente nel periodo estivo si assiste all'incremento della disseminazione sul suolo pubblico di deiezioni dei cani sia se condotti dal proprietario sia allo stato libero;

ACCERTATO che l'insudiciamento del suolo pubblico con le deiezioni dei cani può provocare rischi igienici oltre ad un evidente disagio o pericolo per l'incolumità dei cittadini e quindi occorre adottare idonee misure atte a prevenire i rischi descritti mediante adozione di ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 18.08.2000 T.U.E.L.;

VERIFICATO inoltre che con la medesima ordinanza debba essere imposto l'uso del guinzaglio per i cani di qualunque razza e taglia nei viali e giardini pubblici come previsto dall'art. 48 1° comma lett. a) e per i cani di alta taglia su tutto il territorio comunale ai sensi dell'art. 77 – 3° comma del vigente Regolamento di Polizia Urbana ;

VERIFICATO altresì che il divieto di spargimento di rifiuti organici, incomodi e nocivi è previsto dall'art. 175 del vigente regolamento comunale di igiene;

VISTO l'art. 83 del D.P.R. 320/54;

VISTA la Legge 281/1991 "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge Regionale n. 60/1993;

VISTO l'art. 116 del regolamento di Polizia Urbana;

VISTA la delibera di Giunta comunale n.140 del 01/08/2002;

VISTO l'art. 672 del C.P.,

ORDINA

sul territorio comunale è fatto assoluto divieto da parte dei proprietari e/o possessori di animali in genere:

a) Di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia;

- b) Di abbandonare animali sul territorio Comunale;
- c) Di addestrare cani per guardia o altri scopi ricorrendo a violenze o percosse che traumatizzino i cani stessi;
- d) Di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti;

E' obbligatorio inoltre, con decorrenza dal 1 settembre 2002, per i proprietari e/o possessori di animali in generale di:

- 1) Provvedere alla custodia dei cani munendoli di guinzaglio per tutte le taglie se circolanti nei parchi o giardini pubblici. Per i cani di alta taglia la circolazione nei parchi e/o giardini pubblici deve avvenire con guinzaglio e museruola, mentre per il resto del suolo pubblico deve avvenire al guinzaglio;
- 2) Provvedere altresì a raccogliere le eventuali deiezioni dell'animale con apposita paletta, contropaletta e sacchetto-involucro o altra attrezzatura idonea da depositare nei contenitori della nettezza urbana;
- 3) Munirsi dell'attrezzatura idonea di cui al punto 2) quando si accompagnano i cani in suolo pubblico;

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le seguenti sanzioni:

- per violazioni alla disposizione di cui al punto 1) della presente ordinanza è fissata in **Euro 25,00** la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento
- per violazioni alla disposizione di cui al punto 2) della presente ordinanza è fissata in **Euro 100,00** la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento
- per violazioni alla disposizione di cui al punto 3) della presente ordinanza è fissata in **Euro 10,00** la somma da versare a titolo di oblazione, in via ordinaria, entro 60 giorni dalla contestazione personale o dalla notificazione del verbale di accertamento

Dall'osservanza della presente ordinanza sono esentati i cittadini non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

La vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza è affidata al Comando di Polizia Municipale.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro centoventi giorni dalla data di notificazione (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

IL SINDACO
Dr. Gianni Fardin